

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (FSI) TRA
ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

La scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Milano, Via Ottorino Respighi 5, codice fiscale 80127050153 rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisa Francesca Amantia, nata a Milano il 23/02/1959, codice fiscale MNTLFR59B63F205O

E

L'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, con sede in Milano, via Antonio Tolomeo Trivulzio 15, C.F./ Partita I.V.A. 04137830966 d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, in persona del Rappresentante Legale, Francesco Paolo Tronca nato a Palermo il 31 agosto 1952, codice fiscale TRNFNC52M31G273J

PREMESSO CHE

- A. Le Parti hanno attivato una Convenzione di Formazione Scuola – Lavoro (“FSL”) (la “Convenzione”), avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dall'ordinamento didattico;
- B. L'espletamento dell'attività descritta all'interno della Convenzione tra le Parti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”);
- C. I Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento;
- D. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento che condizionano il trattamento in questione;
- E. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento;

- F. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- G. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- H. Con il presente accordo (di seguito l' " Accordo"), la Parti intendono dunque instaurare con un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- I. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art.1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione.

La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- Gestione dell'attività di tirocinio.

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

Trattamento	Gestione dell'attività di tirocinio
Finalità del trattamento	Gestione dei tirocini: richieste di inserimento, svolgimento del tirocinio, valutazione conclusiva ed attività amministrative correlate.
Tipologia di dati	Dati personali comuni (identificativi e correlati allo svolgimento dell'attività di tirocinio);
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità.
Informativa da realizzare	Informativa Privacy - Tirocini (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità – Allegato 1).
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato. Inoltre, l'informativa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ogni Contitolare.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato.
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.

2.2. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto applicato dalle Parti medesime.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, sarà redatta congiuntamente dalle Parti e dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i database, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

6. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

6.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. data breach) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

6.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

6.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

6.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

7. RISOLUZIONE

7.1. In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni, ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, renda in ogni caso non proseguibile il rapporto.

7.2. Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti, o anche di una sola Parte, con preavviso di n. 3 mesi al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente Accordo.

7.3. La risoluzione del presente Accordo non precluderà la stipula di un nuovo Accordo né pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia della Convenzione in essere tra le Parti.

8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

8.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

8.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

8.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Allegato 1 - Informativa Privacy - Tirocini

Milano, 13 gennaio 2026

Il Contitolare del trattamento

LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA
VINCI"

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Luisa Francesca Amantia

Il Contitolare del trattamento

ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stellite e

Pio Albergo Trivulzio

Commissario Straordinario

Francesco Paolo Tronca
